



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)

Servizio Affari Generali

Allegato 2

Regolamento comunale di Polizia Mortuaria

<i>Attività</i>	<i>Atto</i>	<i>Organo</i>	<i>N.ro</i>	<i>Data</i>	<i>Esecutività</i>
Approvazione	Delibera	Consiglio comunale	46	30/06/95	
Chiarimenti	Delibera	Consiglio comunale	82	18/12/95	
Modifica	Delibera	Consiglio comunale	62	01/08/96	
Modifica	Delibera	Consiglio comunale	34	21/04/97	
Modifica	Delibera	Consiglio comunale	150	08/06/05	
Modifica	Delibera	Consiglio comunale	4	17/02/16	
Modifica/integrazione	Delibera	Consiglio comunale	0	00/12/22	

Sommario

PARTE I[^]

D.P.R. 10.08.1990 N° 285 - *Omissis*-

PARTE II[^]

TITOLO I

ART. 1 - POLIZIA MORTUARIA NEL COMUNE
ART. 2 - RESPONSABILITA'
ART. 3 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO
ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

TITOLO II

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 5 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

TITOLO III

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 6 - TRASPORTI FUNEBRI
ART. 7 - CATEGORIE DI TRASPORTO
ART. 8 - RIMESSE DI CARRI FUNEBRI
ART. 9 - ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI
ART. 10 - MODALITA' DEI TRASPORTI
ART. 11 - PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI
ART. 12 - LUOGO E MODALITA' DI SOSTA PER I CADAVERI IN TRANSITO
ART. 13 - TRASPORTI PARTICOLARI

TITOLO IV

CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONE

ART. 14 - SERVIZIO DI CUSTODIA ED APERTURA
ART. 15 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - DELIMITAZIONE DEI REPARTI
ART. 16 - CAMPI DI INUMAZIONE TRADIZIONALI
ART. 16 - bis - CAMPI DI INUMAZIONE IN CAMPO APERTO - AMERICANA
ART. 17 - TIPOLOGIA DI SEPOLTURE
ART. 18 - TUMULAZIONI PROVVISORIE
ART. 18 - bis - TUMULAZIONI CENERI/RESTI MORTALI (INGRESSO)
ART. 18 - ter - INUMAZIONE CENERI
ART. 18 - quater - FUNERALE DI POVERTA'
ART. 18 - quinquies - SEPOLTURA ANIMALI D'AFFEZIONE

TITOLO V

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 19 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE - *soppresso* -
ART. 19 - bis - CONTRIBUTO PER CREMAZIONE SALME
ART. 20 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE
ART. 21 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
ART. 22 - OGGETTI DA RECUPERARE
ART. 23 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

TITOLO VI

SEPOLTURE

ART. 24 - SEPOLTURE
ART. 25 - CONCESSIONARI
ART. 26 - CONCESSIONI A COLLETTIVITA', ENTI OD ISTITUZIONI
ART. 27 - MODALITA' PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE

ART. 28 - VIGILANZA
ART. 29 - SEPOLTURE AD INUMAZIONE
ART. 30 - DIRITTO DI SEPOLTURA A TUMULAZIONE
ART. 31 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE INDIVIDUALE (LOCULI)
ART. 32 - TOMBE DI FAMIGLIA
ART. 33 - CELLETTE OSSARIO
ART. 33 - bis - OSSARIO OMUNE
ART. 34 - CELLETTE CINERARIE
ART. 34 - bis - CINERARIO COMUNE
ART. 35 - SEPOLTURE - ESERCIZIO DEI DIRITTI D'USO.
ART. 36 - DIVISIONE E RINUNCIA
ART. 37 - MORTE DEL CONCESSIONARIO
ART. 38 - SEPOLTURE - SCADENZA
ART. 39 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE
ART. 40 - AFFRANCAZIONE DAL CANONE DI MANUTENZIONE
ART. 41 - DECADENZA E REVOCA DELLE SEPOLTURE
ART. 42 - FASCICOLI PER LE SEPOLTURE
ART. 43 - CONCESSIONI PERPETUE
ART. 44 - RETROCESSIONE DI SEPOLTURA

TITOLO VII ***DIVIETI***

ART. 45 - DIVIETI
ART. 46 - ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE - MODALITA' PER OTTENERE LAUTORIZZAZIONE
ART. 46 - bis - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI
ART. 46 - ter - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
ART. 46 - quater - MATERIALI ORNAMENTALI
ART. 46 - quinques - CAUTELE
ART. 47 - IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI ALL'INTERNO DEI CIMITERI. ELENCO DELLE DITTE AUTORIZZATE.
ART. 48 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

TITOLO VIII ***LUCI VOTIVE***

ART. 49 - GESTIONE DEL SERVIZIO
ART. 50 - CARATTERE DEL SERVIZIO
ART. 51 - DOMANDA - ALLACCIAMENTO
ART. 52 - ATTIVAZIONE DELL'UTENZA
ART. 53 - DURATA
ART. 54 - PAGAMENTO CANONE
ART. 55 - ORARIO SERVIZIO - SOSPENSIONE TEMPORANEA
ART. 56 - RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
ART. 57 - DISDETTA
ART. 58 - TARIFFE
ART. 59 - DECESSO DEL TITOLARE
ART. 60 - DIVIETI
ART. 61 - RECLAMI E RIMBORSI

TITOLO IX (già VIII) ***NORME TRANSITORIE E FINALI***

ART. 62 (già art. 49) - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO
ART. 63 (già art. 50) - DECORRENZA
ART. 64 (già art. 51) - RIMESSE DI CARRI FUNEBRI - NORMA TRANSITORIA
ART. 65 (già art. 52) - DIRIGENTI
ART. 66 (già art. 53) - CONCESSIONI PREGRESSE
ART. 67 (già art. 54) - SEPOLTURE A TUMULAZIONE PREGRESSE-MUTAMENTO DEL RAPPORTO
CONCESSORIO
ART. 68 - RIMBORSI DI SOMME PAGATE E NON DOVUTE
ART. 69 - ESAURIMENTO CIMITERIO "ROCCHIE"

PREMESSA

Il Regolamento di Polizia Mortuaria si articola in due parti:

PARTE I°

La parte I° comprende il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. Del 10.09.1990, n° 285, nonché le istruzioni che saranno emanate dalla competente Unità Sanitaria Locale, cui si rinvia.

PARTE II°

La parte II° comprende le norme regolamentari comunali, qui di seguito riportate, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n° 1265, del D.P.R. 10.09.1990, n° 285 nonché delle altre norme di legge e regolamento a carattere nazionale o regionale.

La numerazione degli articoli delle due parti è indipendente.

PARTE I[^]

D.P.R. 10.08.1990 N° 285
(Approvazione del) Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria

- Omissis -

PARTE II^

TITOLO I

ART. 1

POLIZIA MORTUARIA NEL COMUNE

1. La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell' Azienda Sanitaria Locale, per quanto di competenza.
3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il regolamento di cui all'art. 7 della legge 18.08.2000, n°267.
4. Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:
 - a) l'ufficio Segreteria – cimiteri parte amministrativa provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, esclusi gli atti contabili e tecnici, attribuiti agli uffici competenti;
 - b) *-soppresso-*
 - c) l'ufficio ragioneria provvede agli atti contabili;
 - d) l'ufficio tecnico comunale - sez. LL.PP. - manutenzione - cimiteri provvede agli adempimenti di natura tecnica alla costruzione, ampliamento, manutenzione e gestione dei Cimiteri, al personale addetto ai Cimiteri a alla loro custodia, e ad ogni altro adempimento inerente le attività di tale servizio.

ART. 2

RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.
2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX, del Libro IV, del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 3
SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi d'interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi, indicativamente:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero delle salme accidentate;
 - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune ne è provvisto;
 - e) il feretro, l'inumazione, la cremazione, l'ossario comune, e il cinerario comune, per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa o dimostrino disinteresse nei confronti della salma stessa, sempre che non vi siano persone o Enti e Istituzioni che se ne facciano carico.
3. Tutti gli altri servizi stabiliti nelle tabelle allegato "A" al presente regolamento, sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
4. La determinazione delle tariffe dei servizi cimiteriali è effettuata in base al costo dei vari materiali e oneri connessi incontrati per la realizzazione dei lavori e prestazioni, nonché ulteriori costi di gestione derivanti dall'impiego del personale preposto al servizio.

ART. 4
ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso i cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico:
 - a) il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10.09.1990, n° 285;
 - b) copia del presente Regolamento comunale;
 - c) copia della planimetria del cimitero in scala 1:500 (art. 54 D. P. R. 10.09.1990, n° 285);
 - d) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni, le azioni e le estumulazioni ordinarie;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi dell'art. 10 della Legge 18.08.2000, n° 267;
 - g) il registro dei reclami e delle osservazioni.

TITOLO II

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 5

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero, oppure presso ospedali, oppure presso altri istituti sanitari oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria.
4. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori a seguito di apposita e motivata istanza, autorizzata dal responsabile del servizio cimiteriale, ovvero disposta dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, in fine dall'Autorità Giudiziaria.
5. Nel deposito di osservazione, di regola è vietata la permanenza di persone estranee (ed anche dei famigliari).
6. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive, o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
7. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964, n° 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell' Azienda Sanitaria Locale o di altri Comuni.

TITOLO III

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 6

TRASPORTI FUNEBRI

1. Per trasporti funebri si intendono:
 - a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporre;
 - b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso od ove comunque si trovino al cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
 - c) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un cimitero ad un altro nello stesso Comune;
 - d) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.

2. Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale mediante concessione a terzi, senza diritto di privativa.

3. Il trasporto funebre di cui all'art. 6, 1° comma, lettera b) comprende:
 - a) il trasporto della salma dal luogo di decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporre, sempre che gli interessati non richiedano di servirsi di mezzi speciali;
 - b) il trasporto della salma o del feretro dal luogo del decesso od ovunque comunque si trovino al cimitero dove deve avvenire la sepoltura sempre che gli interessati non richiedano di servirsi di mezzi speciali e viene effettuato con idoneo carro funebre, e secondo le caratteristiche stabilite per i trasporti funebri assicurando, in ogni caso, che esso venga effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
 - c) *-soppresso-*

4. I trasporti funebri diversi da quelli indicati al precedente comma, o per i quali siano richiesti servizi, trattamenti o prestazioni ivi non indicati, sono da considerare servizi o trattamenti speciali.

ART. 7

CATEGORIE DI TRASPORTO

1. I trasporti funebri sono esercitati con unica categoria.

ART. 8

RIMESSE DI CARRI FUNEBRI

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, che terrà conto delle previsioni urbanistiche vigenti al momento della richiesta, nonché dei seguenti criteri di massima:

- a) la rimessa dovrà trovarsi in posizione tale che l'entrata e l'uscita dei carri funebri non sia di ostacolo alla circolazione veicolare o pedonale; dovrà essere convenientemente separata da altri fabbricati e disporre di idonee attrezzature che consentano lo svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione dei carri senza che vi possano assistere estranei, né creino emissioni di rumori, acque, fumi o altre esalazioni;
- b) dispongano di adeguate attrezzature per lo smaltimento dei prodotti di pulizia e disinfezione;
- c) lo smaltimento dei prodotti e residui delle operazioni di pulizia e disinfezione avvenga nel rispetto della normativa concernente la tutela ambientale.

ART. 9 ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.
2. La richiesta di effettuazione dei trasporti funebri è fatta tenuti presenti gli orari determinati ai sensi del 1° comma del presente articolo e le richieste pervenute in precedenza.
3. Per tali richieste i familiari e le imprese munite della licenza di cui all'art. 115 TULPS sono in condizione di parità ed, in caso di pluralità di richieste per lo stesso servizio, prevale l'ordine della richiesta.
4. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica, il coordinatore sanitario può proporre al Sindaco di disporre che i servizi di trasporto funebre, o alcuni di essi, siano effettuati in ore notturne.

ART. 10 MODALITA' DEI TRASPORTI

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.
2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore a 1 anno, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere. In questi casi il trasporto va eseguito in vettura privata chiusa.
3. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.
4. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle, in tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.
5. Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti esonerano il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

ART. 11
PERCORSI DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il Sindaco determina i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza, anche separata ove necessario, da quella di cui all'art. 9, 1° comma. Il trasporto funebre dovrà percorrere il tragitto più breve e più sicuro, con il totale rispetto delle vigenti norme del codice della strada dal luogo dove è depositata la salma - alla chiesa o altro luogo dove si tiene la celebrazione/rito della commemorazione e da quest'ultima al luogo di seppellimento al cimitero.
2. I trasporti dovranno rispettare le disposizioni/indicazioni delle forze dell'ordine.
3. In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati caso per caso, percorsi diversi.

ART. 12
LUOGO E MODALITA' DI SOSTA PER I CADAVERI IN TRANSITO

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari;
2. In caso di cadaveri in transito può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta.
3. In tali casi, il feretro viene depositato nella cella mortuaria.
4. *-soppresso-*
5. *-soppresso-*

ART. 13
TRASPORTI PARTICOLARI

1. Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove), s'intende il funerale può avere inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita in forma privata, prima dell'orario richiesto per il servizio di trasporto funebre.
2. I trasporti in forma privata avranno comunque luogo nel rispetto degli orari stabiliti per i normali trasporti funebri.
3. Analogamente potranno essere autorizzati trasporti in forma privata per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze.
4. *-soppresso-*

TITOLO IV

CIMITERI – SERVIZI – COSTRUZIONE

ART. 14

SERVIZIO DI CUSTODIA

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza i giorni e l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri.
2. *-soppresso-*
3. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale oppure mediante convenzione con terzi limitatamente alle funzioni di apertura, chiusura ed eventuali piccole manutenzioni. Fermo restando che il servizio di custodia quale individuato dall'art. 52 e restanti del D.P.R. n° 285/90 risulta di esclusiva competenza del Comune.
4. Il responsabile del servizio LL.PP. - Cimiteri sovrintende all'attività dei custodi e svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285 e dal presente Regolamento.
5. Per esigenze eccezionali di igiene pubblica (esumazioni, estumulazioni, o quando si presenta la necessità), il Responsabile del Servizio LL.PP. - Cimiteri può disporre la chiusura straordinaria dei Cimiteri, per il tempo necessario ad eseguire gli interventi necessari.
6. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 30 minuti prima della scadenza dell'orario.
7. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
8. I riti funebri devono avvenire nei giorni feriali, ad eccezione nel caso ci si trovi in concomitanza di più giorni festivi consecutivi, la salma deve pervenire al Cimitero entro un'ora che permetta la conclusione della sepoltura (ricoprimento della fossa o chiusura del tumulo) e le operazioni di chiusura dei Cimiteri.

ART. 15

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - DELIMITAZIONE DEI REPARTI

1. Nei Cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:
 - a) campi di inumazione tradizionali;
 - b) campi di inumazione in "campo aperto" (Americana);
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, individuale, per famiglie o collettività (tombe di famiglia in cripta);
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia in edicola);
 - f) cellette ossario;
 - g) cellette cinerarie;
 - h) ossario comune;

- i) cinerario comune.
2. Nel rispetto del Piano Regolatore Cimiteriale possono, altresì, essere previsti reparti speciali destinati al seppellimento di:
 - appartenenti a comunità religiose o professanti culti che richiedono forme particolari di sepolture;
 - vittime militari o civili, cadute in tempo di pace o di guerra, di pubblica calamità.
 - La costruzione e l'uso di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, secondo le indicazioni tecniche dell'ASL e dell'ARPA.
 4. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D. P. R. 10.09.1990 n° 285. Per il cimitero di località "Rive" la planimetria è allegata nel progetto di sistemazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 77 del 30.11.1998.
 5. Forme, dimensioni, aggregazioni delle sepolture private a tumulazione sia in cripta che in edicola sono specificatamente individuate dal progetto esecutivo di costruzione del 6° lotto del Cimitero in località "Rive" (tav. 5 - 6) approvato con delibera G.C. n° 309 del 03.12.1999. Specificatamente per le caratteristiche tecniche costruttive riguardo la costruzione delle edicole private su lotto in concessione novantanovenale, si rimanda agli elaborati autorizzati dalla Regione Liguria, Dipartimento Pianificazione Territoriale ed Urbanistica - Ufficio Tutela Paesistica.

ART. 16
CAMPI DI INUMAZIONE TRADIZIONALI

1. Nei campi ad inumazione, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri-tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e di altezza non superiore a cm. 30 dal piano di campagna. (Larghezza max 53 cm., lunghezza max 146 cm., e di altezza max 30cm.), mentre la lapide può raggiungere un'altezza max di 95cm.
2. L'installazione dei copri-tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.
4. Nell'area concessa per l'inumazione, non debbono essere piantate o seminate essenze, piante o fiori che sviluppino un'alberatura cd. ad alto fusto. Nel caso verranno rimosse dai dipendenti Comunali.

ART. 16 - bis
CAMPI DI INUMAZIONE IN CAMPO APERTO (AMERICANA)

1. Per i campi di inumazione in campo aperto cosiddetto all' "Americana" è prevista unicamente, ad ornamento della sepoltura, l'installazione di una decorazione in marmo

bianco di Carrara, di dimensioni stabilite nel disegno del presente allegato, su manto erboso.

2. La cura del prato compete al Comune.

ART. 17 TIPOLOGIA DI SEPOLTURE

1. Le sepolture possono consistere nell'uso temporaneo di:
 - a) Sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione, della durata di 15 anni dalla data della sepoltura;
 - b) Sepolture in campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, (tombe di famiglia in cripta) della durata di 99 anni dalla data della concessione;
 - c) Tumulazione individuali (loculi) per la durata di 50 anni dalla data della concessione o, se precedente, dalla data della tumulazione;
 - d) Tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia in edicola) per la durata di 99 anni dalla data della concessione;
 - e) Cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario, dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 99 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo;
 - f) Cellette ossario per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 99 anni dalla data di concessione o, se precedente dalla data di utilizzo;
 - g) Nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n° 803, a condizione che tale regime risulti dall'atto di concessione.
2. Le concessioni di cui al precedente comma 1, possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata pari a quella iniziale. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.
3. In particolare le concessioni di cui alle:
 - (a) lettere a), e), f) possono essere rinnovate per una sola volta;
 - (b) lettera a) non possono essere utilizzate negli ultimi 10 anni della concessione rinnovata;
 - (c) lettera a) non possono essere utilizzate negli ultimi 10 anni della prima concessione, se non previo rinnovo, ferma restando la continuità della concessione.
 - (d) lettere a), c), e), f) vengono assegnate in ordine progressivo, nel caso di loculi, essere scelti per fila.

ART. 18 TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, può essere autorizzata la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario o urna cinerarie, in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285, nei seguenti casi:
 - a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;

- b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.
2. Il deposito provvisorio non può superare la durata di 12 mesi prorogabile una sola volta salvo il caso di cui alla lettera a).
 3. Il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione della tariffa cauzionale e di canone di utilizzo, nonché di quelle per le operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.
 4. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero.
 5. La cauzione viene assunta quale acconto sulla tariffa della concessione definitiva, salvo che il deposito non abbia provocato danni o non sia stato versato il canone di utilizzo, nel qual caso viene incamerata, salvo il recupero delle somme eccedenti.
 6. Qualora alla scadenza del periodo di cui al 2° comma non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati con apposita ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione ordinando altresì di incamerare la cauzione, detratte le spese per l'estumulazione, per gli eventuali canoni non corrisposti e per la messa in pristino della tumulazione utilizzata, salvo il recupero delle somme eccedenti.
 7. La tumulazione provvisoria può avvenire solo nei loculi presenti in ultima e ~~penultima~~ fila in alto e non prevede alcuna decorazione definitiva.

ART. 18 – bis
TUMULAZIONI CENERI/RESTI MORTALI (INGRESSO)

1. E' consentito tumulare ceneri e/o resti mortali nei loculi in riferimento all'art. 31, nelle tombe di famiglia in riferimento all'art. 32, nelle cellette ossario in riferimento all'art. 33 nonché nel cinerario comune ai sensi del Titolo VI del presente Regolamento.
2. Le ceneri e/o i resti mortali devono essere contenuti in apposite urne non biodegradabili oppure cassette di zinco all'uopo predisposte.

ART. 18 - ter
INUMAZIONE CENERI

1. All'interno del cimitero di località "Rive", in un'area che sarà appositamente individuata dal Comune, è possibile inumare o disperdere le ceneri.
2. L'inumazione consiste nella sepoltura delle ceneri nel terreno, all'interno di un'urna biodegradabile, affinché le ceneri si decompongano nel tempo.
3. La dispersione delle ceneri consiste nel rilascio delle ceneri direttamente nel terreno.

ART. 18 - quater
FUNERALE DI POVERTA'

1. Il funerale di povertà viene concesso quando il defunto in vita era indigente, apparteneva a famiglia bisognosa o vi è disinteresse da parte dei familiari.
2. Il funerale è gratuito ed è riservato:
 - ai residenti e deceduti nel Comune di Borghetto Santo Spirito;
 - ai residenti e deceduti in altro Comune;
 - ai residenti fuori Comune deceduti a Borghetto Santo Spirito.
3. Gli oneri del servizio funebre e della sepoltura sono a carico del Comune di residenza.
4. Il funerale gratuito è svolto in una forma che ne garantisce il decoro e comprende i seguenti servizi:
 - servizio funebre: fornitura della cassa, trasporto del feretro dal luogo di decesso al luogo scelto per l'onoranza funebre e poi al luogo di destinazione sul territorio comunale;
 - sepoltura in campo comune compresa l'apposizione di una croce o stele riportante il nominativo della persona sepolta;
 - cremazione: solo qualora la persona deceduta avesse espresso in vita la volontà di essere cremata con il conferimento delle ceneri nel cinerario comune;
 - disbrigo delle pratiche inerenti comprese quelle per l'eventuale affidamento o dispersione delle ceneri.
 -
6. Sono gratuiti e posti in carico al Comune anche l'esumazione ordinaria eseguita d'ufficio e il conferimento dei resti ossei nell'ossario comune.

ART. 18 - quinquies
SEPOLTURA ANIMALI D'AFFEZIONE

1. Ai fini del presente articolo si intende per animali d'affezione tutti gli animali appartenenti alle specie zoofile domestiche ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo.
2. Ai sensi dell'articolo 54 della L.R. 10.07.2020, n. 15 (Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione), è possibile, su richiesta del defunto o dei suoi eredi, previa cremazione e in urna separata, la tumulazione delle ceneri degli animali di affezione (definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e statali), nelle tombe di famiglia, nei loculi e nelle cellette ossario o cinerarie.
3. L'attività deve essere svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale di affezione sono a carico di chi la richiede e il loro costo o la durata è pari a quella della concessione.

4. E' possibile tumulare fino a un massimo di tre urne di animali di affezione nelle tombe di famiglia e nei loculi, di due nelle cellette cinerarie e di un'urna nelle cellette ossario a condizione che vi sia lo spazio necessario alla tumulazione previa ispezione.
5. Al termine della concessione, qualora non venga rinnovata o non sia richiesta altra destinazione della salma/resti mortali del proprietario le ceneri degli animali eventualmente presenti saranno destinate al cinerario comune.

TITOLO V
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 19
MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
-soppresso-

ART. 19 - bis
CONTRIBUTO PER CREMAZIONE SALME

1. Il Comune, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, contribuisce alle spese di cremazione a favore dei famigliari del defunto, se residente nel Comune di Borghetto Santo Spirito al momento del decesso. Parimenti, nelle ipotesi di cui all'art. 2, L.R. n° 24/2007 e art. 2 regolamento regionale n° 1/2008.
2. L'ammontare del contributi, anche nei casi di indigenza accertata del defunto, sarà stabilito dalla Giunta comunale.

ART. 20
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del quindicennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri, anche se il periodo di inumazione ecceda i quindici anni.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione o, nel caso di concessioni di durata superiori a venticinque anni, dopo questo periodo e comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.
4. E' ammessa, a richiesta, la presenza di famigliari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazioni ordinarie e di estumulazione.
5. Gli oggetti rinvenuti, comprese le lastre e/o i lettini in marmo decorati, dovranno essere ritirati dal concessionario entro 10 gg. dalle operazioni di esumazione/estumulazione, trascorso il termine, si provvederà d'ufficio all'alienazione.
6. Il giorno dell'esumazione o estumulazione ordinaria, il concessionario o parente, deve presentarsi munito di apposita cassetta in zinco con targhetta metallica riportante cognome e nome del defunto, destinata alla raccolta dei resti (se è intenzionata la ritumulazione degli stessi), in alternativa se non viene richiesta diversa destinazione, vengono depositi nell'ossario/cinerario comune. Tale cassetta potrà essere acquistata presso le ditte che operano nel settore cimiteriale (marmisti, fioristi, imprese di trasporto

funebre, stagnini).

7. Costituiscono altresì estumulazioni ordinarie l'estrazione di resti mortali o ceneri da loculi e cellette indipendentemente dagli anni trascorsi dal momento della tumulazione.

ART. 21 ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.
2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, in cui all'art. 83, comma 1°, D.P.R. 10.09.1990, n° 285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.
3. Le estumulazioni straordinarie sono autorizzate, a richiesta dei famigliari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10.09.1990 n° 285.
4. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai famigliari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.
5. Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza dei famigliari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.
6. Per operazioni di cui al presente articolo si applica il D.P.R. n. 285/90.

ART. 22 OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli operatori devono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, da parte del personale addetto a tali servizi, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli

impianti cimiteriali.

ART. 23 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 10 gg. prima della data programmata per l'espletamento delle operazioni.
2. Decorso questo termine senza che sia stata effettuata alcuna azione da parte degli aventi causa, si provvede d'ufficio alla rimozione degli stessi con addebito dei relativi costi.
3. Qualora i soggetti tenuti non provvedono entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opera di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Il Sindaco può essere autorizzato, a richiesta degli aventi diritto, il reimpiego i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 6° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

TITOLO VI

SEPOLTURE

ART. 24

SEPOLTURE

1. Con riferimento al disposto dell'art. 50 del D. P. R. 10.09.1990, n° 285, l'A.C. si riserva di ricevere le salme anche per casi diversi da quelli elencati nel citato articolo, in relazione a casi specifici da valutarsi di volta in volta anche in considerazione della disponibilità presente al momento nelle strutture cimiteriali.
2. La sepoltura consiste nel diritto d'uso delle sepulture nei reparti di cui all'art. 17, 1° comma, lettere, c), d), e), f), g).
3. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
4. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma dell'atto pubblico, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
5. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la sua durata;
 - la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, degli organi del concessionario;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
 - la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, il diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
7. E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.
8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
9. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

ART. 25 CONCESSIONARI

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.
2. Nelle sepolture concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.
3. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 del Codice Civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.
4. Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.
5. Nelle sepolture a tumulazione, a richiesta dei concessionari e dietro versamento dell'apposita tariffa da parte degli stessi, oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia, al momento del decesso, nonché di salme di persone che abbiano acquistato particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.
6. Le particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, di cui al comma precedente, devono risultare da dichiarazione resa, anche contestualmente alla richiesta, dal concessionario al momento della richiesta di autorizzazione alla tumulazione.
7. La richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia sono autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della Legge 4.01.1968, n° 15.

ART. 26 CONCESSIONI A COLLETTIVITA', ENTI OD ISTITUZIONI

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni, deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura, o i criteri per la loro precisa individuazione.

ART. 27 MODALITA' PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Comune, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il concessionario.

2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.
3. Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di sepolture private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo su ciascuna fila delle sepolture disponibili.
4. Può essere autorizzata la concessione di sepolture private, diverse dalle tombe di famiglia, a persone viventi nei seguenti casi:
 - a) persone residenti che abbiano compiuto 65 anni d'età;
 - b) persone residenti che non abbiano parenti entro il 6° grado;
 - c) a residente che richieda la concessione in occasione della sepoltura (i posti disponibili siano destinati ad accogliere) il coniuge parente o affine di 1° grado del defunto per cui la concessione è richiesta;
 - d) a persone residenti che richiedano la concessione in occasione della sepoltura del coniuge parente o affine di 1° grado (non residente in questo Comune), al quale può essere concessa la tumulazione in loculo/celletta in ultima fila, nel solo cimitero in loc. "Rive".
 - e) chi (proprietario di immobile nel territorio Comunale) richieda la concessione in occasione della sepoltura del coniuge parente o affine di 1° grado, non residente in questo Comune, al quale può essere concessa la tumulazione in loculo/celletta in ultima fila, nel solo cimitero in loc. "Rive".
5. Per l'acquisto delle sepolture private, il pagamento della concessione è a saldo, non è permessa dilazione o pagamento rateale. La corresponsione di quanto dovuto deve avvenire prima della sepoltura e possibilmente contestualmente alla presentazione dell'istanza.
6. Nel caso delle concessioni di cui all'art. 17, comma 1, lett. c) e) f) il pagamento deve essere relativo alla sola tariffa per la sepoltura scelta e non comprendere la corresponsione di altri importi (chiusura, decorazione ecc.).

ART. 28 VIGILANZA

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta dal concessionario.
2. Il Sindaco e gli altri soggetti competenti esercitano la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

ART. 29 SEPOLTURE AD INUMAZIONE

1. Le sepolture ad inumazione vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo.

In nessun caso può essere concessa più di una sepoltura ad inumazione al momento della sepoltura di un'unica salma.

2. Le singole aree oggetto di concessione di sepoltura ad inumazione hanno le misure di cm.220 per cm.80.
3. Sulle aree in concessione può essere autorizzata, a richiesta, l'installazione di un copritomba per una superficie coperta non superiore ai due terzi della superficie risultante al 1° comma dell'art. 16.
4. *-soppresso-*
5. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione, ai sensi dell'art. 17, 3° comma.
6. Le inumazioni devono avvenire nei giorni feriali, ed in riferimento all'art. 14, comma 7, del presente Regolamento;

ART. 30 DIRITTO DI SEPOLTURA A TUMULAZIONE

1. Hanno diritto di sepoltura nelle sepolture a tumulazione le persone indicate nell'art. 25, 2°, 3° e 4° comma.

ART. 31 SEPOLTURE A TUMULAZIONE INDIVIDUALE (LOCULI)

1. Le sepolture a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevati o sotterranei, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.
2. Alla scadenza della concessione, trova applicazione anche per le tumulazioni quanto disposto dall'art. 29, 5° comma.
3. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario e/o cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro; nelle cellette possono essere accolte eventuali cassette ossario e/o cinerarie, fino a capienza fisica del sepolcro.
4. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.
5. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.
6. E' consentita l'installazione di vaschette portafiori di dimensioni meglio descritte nell'allegato C a condizione che nella richiesta di autorizzazione il concessionario dichiari per sé e per i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e

penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro.

7. Qualora siano installati gli elementi di cui al precedente comma, è fatto divieto di depositare portafiori, vasi o altro, e/o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi. Quando gli stessi non siano installati, è consentita l'apposizione di portafiori sul pavimento ai piedi delle lapidi purchè di modeste dimensioni e comunque concordate di volta in volta con il competente Ufficio Tecnico Comunale e recanti, anche in posizione non direttamente visibile, il nome del concessionario.
8. Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.
9. Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.
10. Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che in determinati Cimiteri o per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del Cimitero.
11. Le tumulazioni e le sepolture in genere devono avvenire nei giorni feriali, come specificato all'art. 14 comma 7 del presente regolamento.

ART. 32 TOMBE DI FAMIGLIA

1. La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto:
 - a) l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore;
 - b) l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune.
2. Nel primo caso, la concessione è subordinata alla concessione edilizia per il progetto della costruzione che si intende edificare e al deposito infruttifero di una cauzione pari al 10% del valore della costruzione;
3. I lavori dovranno essere completati entro 2 anni dall'atto di concessione, rinnovabile per anni uno.
4. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei lavori.
5. La sepoltura non potrà essere utilizzata se non sia intervenuto l'atto di collaudo da parte dell'ufficio Tecnico comunale, le cui spese gravano sul concessionario; eseguito l'atto di collaudo si procede allo svincolo della cauzione.
6. Nel caso di cui al comma 1-lett. b), il Comune non provvede a decorazioni, né alla posa di lapidi, il cui onere spetta ai concessionari, nel rispetto degli spazi loro assegnati sulla base del progetto di costruzione e previa approvazione del progetto.

7. Nel caso più concessionari intendano installare un'unica lapide, per motivi estetici o altro, il progetto di installazione della lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati.
8. Il collocamento della lapide dovrà avvenire entro un anno dalla concessione e, comunque, entro 6 mesi dalla sua autorizzazione.

ART. 33 CELLETTE OSSARIO

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie.
2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni o estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.
3. Nella celletta possono essere ospitati resti mortali o urne cinerarie sino a capienza .

ART. 33 - bis OSSARIO COMUNE

1. Il cimitero comunale di località "Rive" è provvisto di un ossario in riferimento all'art. 15 lett. h del presente regolamento, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, oppure per le quali si rinuncia altra tumulazione/cremazione costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
2. In mancanza del cinerario comune di cui all'art. 34-bis, l'ossario comune svolge anche tale funzione ma il deposito delle ceneri è consentito solo con urna chiusa e non è ammessa la dispersione.

ART. 34 CELLETTE CINERARIE

1. Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune.
2. A questo fine possono essere utilizzate anche cellette ossario, che possono essere utilizzate fino a capienza fisica.

ART. 34 - bis CINERARIO COMUNE

1. Il cinerario comune è un manufatto chiuso per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme o dei resti mortali, per le

quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione/deposito dopo la cremazione oppure per le quali i presenti non abbiano provveduto ad altra destinazione in riferimento all'art. 15, lett. I, del presente regolamento, non si sia svolta altra tipologia di dispersione oppure non sia stata richiesta la custodia da parte dei familiari.

2. All'interno del cinerario possono essere depositate urne intere e chiuse.

ART. 35 SEPOLTURE - ESERCIZIO DEI DIRITTI D'USO.

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10.09.1990, n°285 e del presente Regolamento.
2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.
5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

ART. 36 DIVISIONE E RINUNCIA

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della Legge 4.01.1968, n°15 essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite con provvedimenti di presa d'atto.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti

interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

ART. 37 MORTE DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del vigente regolamento di polizia mortuaria, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Segreteria/Cimiteri entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con apposito provvedimento, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 25, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di esse, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza con le procedure di cui all'art. 41.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 25, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 15 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione, o 25 anni se a tumulazione, il Comune deve provvedere alla dichiarazione di revoca della concessione con le procedure di cui all'art. 41.
6. La concessione revocata, una volta liberate dalle salme e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

ART. 38 SEPOLTURE - SCADENZA

1. L'ufficio Segreteria/Cimiteri provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza, con la sola eccezione di cui all'art. 17, 4° comma, lettera c).
2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 25.
3. Qualora il concessionario, o i suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.
4. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune e mediante deposito tra

gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4.

5. I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'albo pretorio del Comune.

ART. 39 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

1. La manutenzione delle sepolture spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone previsto nella tariffa, in ragione del numero dei posti in concessione.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Qualora il concessionario non provveda per 1 anno al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca con le procedure di cui all'art. 41.

ART. 40 AFFRANCAZIONE DAL CANONE DI MANUTENZIONE

1. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione di cui all'articolo precedente , o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione dal canone medesimo.

ART. 41 DECADENZA E REVOCA DELLE SEPOLTURE

1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.
2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del responsabile del Servizio.

3. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente regolamento, il Sindaco provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 60 giorni.
4. Copia della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.
5. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 15 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del soggetto competente, salvo il caso di cui al 1° e 2° comma.
6. La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero per 5 anni, l'originale di essa, corredato delle ricerche esperite e dagli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.

ART. 42 FASCICOLI PER LE SEPOLTURE

1. Per ogni sepoltura è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.
2. Ad ogni sepoltura corrisponde una scheda nella quale sono sistematicamente indicati la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.
3. Per le sepulture private ad inumazioni individuale può essere conservata la sola scheda.
4. Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.
5. I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285 possono essere tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Sindaco andrà apposta su di essi.

ART. 43 CONCESSIONI PERPETUE

1. Le sepulture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n° 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione.

ART. 44 RETROCESSIONE DI SEPOLTURA

1. La rinuncia della concessione di sepoltura è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.

2. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato:

$$C = (t : d) \times r$$

dove:

- **C** = corrispettivo da rimborsare;
- **t** = tariffa di concessione corrisposta;
- **d** = durata della concessione;
- **r** = anni residui della concessione, determinati dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni usufruiti, calcolati alla data della domanda di retrocessione.

3. Per le concessioni a tempo indeterminato il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.

4. Nel caso la retrocessione della sepoltura privata riguardi sepolture a tumulazione costruite con modalità non conformi alla previsione dell'art. 76 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285, il corrispettivo è determinato dalla tabella delle tariffe, allegata al presente Regolamento e di cui fa parte integrante e contestuale.

5. La disposizione del presente articolo non si applica alle sepolture per inumazione ad eccezione del 1° comma.

TITOLO VII°

DIVIETI

ART. 45

DIVIETI

1. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.
2. In particolare è vietato:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora;
 - b) introdurre oggetti estranei o indecorosi;
 - c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi;
 - d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
 - e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia;
 - f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali;
 - g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi ed oggetti;
 - h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro;
 - i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il preventivo consenso del Comune e degli interessati;
 - j) eseguire lavori su sepolture senza autorizzazione del Comune;
 - k) chiedere l'elemosina, fare questue o raccolte di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco;
 - l) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;
 - m) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi;
 - n) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei defunti o previa autorizzazione del Sindaco;
 - o) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture e ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione e non sviluppino una folta chioma;
 - p) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc.) risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
4. In caso di violazione ai divieti del presente regolamento è prevista una sanzione pari ad € 50,00.

ART. 46

ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE – MODALITA' PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semi-fisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta, quando non sia richiesta la concessione edilizia.
2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari, o chi per loro dietro dichiarazione di essere legittimati ad agire in nome e per conto del concessionario, devono presentare apposita istanza, corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare, conformi alle tipologie di cui agli allegati B e C del presente regolamento, manlevando l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità in merito.
3. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.
4. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Sindaco, con proprio provvedimento, e a condizione che sia presente personale comunale.
5. Nelle sepolture ad inumazione, l'installazione di copri-tomba non potrà mai eccedere i due terzi della fossa, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra.
6. E' facoltà del Comune, revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione.

ART. 46 - bis

EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati in relazione al carattere del cimitero sommariamente indicati nell'allegato C) del presente regolamento.
2. Le epigrafi possono contenere generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le epigrafi di lapidi commemorative/celebrative di personaggi/eventi, devono essere parimenti autorizzate.
5. In caso di epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte offensive o non adatte al luogo, o nelle quali figurino errori di scrittura nonché le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, di accessori nelle misure e tipologie diverse da quelle consentite verrà effettuata apposita diffida al concessionario ed in caso di inadempienza si provvederà alla rimozione d'ufficio;
6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 46/quinqes del presente regolamento.
7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la

permanenza nel tempo.

8. E' pure consentito, il collocamento di piante di fiori e di sempreverdi, avendo pero' cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe e/o i passaggi attigui, non sviluppino "alto fusto", non siano pericolose all'incolumità pubblica e l'apparato radicale non danneggi parti/manufatti.

ART. 46 - ter
FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per il loro smaltimento.
2. Nei Cimiteri Comunali, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. Per quanto concerne la deposizione di vasi o la coltivazione di essenze vegetali, è fatto divieto di depositare portafiori, vasi o altro, e/o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi. Non si può collocare piante o altre essenze vegetali a decoro delle sepolture che sviluppino una folta chioma, siano d'intralcio o pericolose, che a dimora presentino un portamento elevato, oppure radicazione;

ART. 46 - quater
MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri-tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il personale addetto al servizio manutenzione cimiteri ritira o rimuove dalle sepolture di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 23 del presente regolamento, per quanto applicabili.

ART. 46 - quinquies
CAUTELE

1. Chi formula istanza per un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi,

nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, decorazioni, installazioni di materiale ornamentale ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. Allegata alla domanda dovrà essere consegnata la dichiarazione di assunzione di responsabilità.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intendera' e restera' estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limitera', per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 47

IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI ALL'INTERNO DEI CIMITERI. ELENCO DELLE DITTE AUTORIZZATE

1. Costituiscono servizi e manutenzioni cimiteriali quelli di seguito elencati:
 - a) custodia, pulizia cimitero, cura del verde all'interno delle strutture;
 - b) tenuta dei registri cimiteriali e del catasto cimiteriale;
 - c) sepoltura dei corpi, esumazioni, estumulazioni, dispersioni ceneri, tumulazione salme e resti mortali;
 - d) lampade votive.
2. Esulano dai servizi manutenzioni cimiteriali la fruizione e posa in opera di arredi votivi, quali lapidi, vasi portafiori, croci e copri tomba per i quali i concessionari potranno rivolgersi ad imprese liberamente scelte, ferme le dovute autorizzazioni comunali nel rispetto delle prescrizioni in essa contenute anche al fine di assicurare uniformità e/o omogeneità degli elementi di decoro.
3. I servizi di cui al comma 1, lett c), possono essere eseguiti in economia e/o in collaborazione con ditte esterne specializzate e/o onoranze funebri.

ART. 48

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale addetto alla manutenzione dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.
2. Inoltre, è tenuto a :
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei Cimiteri è sottoposto alle vaccinazioni previste nonché alle altre misure in materia di prevenzione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta, stabilite dal medico del lavoro.
6. Sarà evitato che sia adibito al Cimitero personale per il quale esistano vincoli di parentela od affinità, sia in linea retta, sia in linea collaterale, sino al 4° grado con persone o titolari, e loro famigliari, di ditte svolgenti attività comunque connessa con l'ambito funerario e cimiteriale.

TITOLO VIII°

LUCI VOTIVE

ART. 49

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione Comunale provvede direttamente in economia alla gestione del servizio di illuminazione votiva dei sepolcri, dei loculi, delle cellette ossario e delle tombe di famiglia dei cimiteri.

ART. 50

CARATTERE DEL SERVIZIO

1. L'impianto di lampade votive è facoltativo e può essere richiesto dal titolare della concessione cimiteriale o suo avente causa.

ART. 51

DOMANDA - ALLACCIAMENTO

1. Per ottenere l'utilizzazione del servizio l'interessato presenta apposita domanda su modulo predisposto dal Comune e provvedere ai versamenti dovuti.
2. In caso di accoglimento della domanda l'ufficio comunica all'interessato il canone di utenza da versare.
3. L'inizio della fornitura di energia elettrica è effettuata entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.

ART. 52

ATTIVAZIONE DELL'UTENZA

1. I lavori di attivazione dell'utenza sono eseguiti dal personale addetto mediante installazione di un apparato illuminante. Per tale attività è dovuto il pagamento della tariffa di allaccio come stabilito dal competente organo.

ART. 53

DURATA

1. La durata delle utenze è di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Se l'allacciamento avviene nel primo semestre dell'anno solare, il concessionario corrisponde l'intero canone per l'anno solare in corso. Qualora invece l'allacciamento avesse inizio nel corso del 2° semestre solare, il canone è ridotto del 50% per l'anno di inizio dell'utenza.

3. La durata dell'utenza è rinnovata di anno in anno per tacito consenso se l'interessato non ne dia disdetta scritta entro il 31 dicembre dell'anno precedente. La disdetta ha effetto dal 1° gennaio successivo, per il canone già versato non è previsto alcun rimborso.

ART. 54
PAGAMENTO CANONE

1. Il versamento delle somme dovute è effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. In caso di mancato versamento del canone dovuto, il Comune sospende senz'altra formalità la fornitura del servizio non prima che siano trascorsi almeno 6 mesi.

ART. 55
ORARIO SERVIZIO - SOSPENSIONE TEMPORANEA

1. Il servizio di illuminazione votiva è continuativo (giorno e notte).
2. Il Comune si riserva il diritto di sospendere temporaneamente il servizio per casi di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da eseguire.

ART. 56
RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. La riattivazione del servizio su lampade disattivate in seguito a morosità è soggetta alla presentazione di una nuova istanza di utenza con conseguente corresponsione del canone non corrisposto e il corrispettivo per nuova fornitura.

ART. 57
DISDETTA

1. L'utente, nel corso dell'anno solare, potrà richiedere per iscritto il distacco della luce votiva. Qualora la richiesta pervenga all'Amministrazione Comunale nel primo semestre dell'anno solare (entro il 30 giugno), l'utente è tenuto a corrispondere la tariffa ridotta del 50%; qualora pervenga nel corso del secondo semestre (dal 1° luglio in poi), l'utente dovrà corrispondere l'intera tariffa per l'anno solare in corso.
2. In caso di luce votiva attivata per la quale è stato già versato il canone annuale e viene presentata la richiesta di disdetta al servizio, non verrà restituita la tariffa versata per l'anno di riferimento.

ART. 58
TARIFFE

1. Il canone annuale è definito dalla Giunta comunale.
2. Nell'importo sono comprese tutte le spese relative a sostituzioni per usura dei cavi della

rete di energia elettrica, ricambi lampade e quant'altro necessario per il normale funzionamento del servizio.

ART. 59 DECESSO DEL TITOLARE

1. In caso di decesso del titolare, l'obbligo di versamento del canone annuale, dell'illuminazione votiva, compete agli eredi, che sono tenuti a dare comunicazione all'ufficio ai fini della variazione dell'intestazione al pari della variazione della concessione (cfr. art. 37).

ART. 60 DIVIETI E COMPETENZE

1. E' vietato all'utente intervenire - anche tramite terzi - sull'impianto di illuminazione votiva.
2. E' proibito modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattare ad altri sistemi di illuminazione.
3. I contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimandando in facoltà al Comune di interrompere il servizio stesso.
4. In caso di allacci abusivi è facoltà del Comune procedere alla regolarizzazione della posizione con la presentazione di apposita istanza e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.
5. Il Comune è tenuto:
 - alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico sino al punto luce;
 - alla sostituzione della lampadina esaurita, la verifica ed al cambio della lampadina entro 30 giorni.
6. L'utente è tenuto:
 - alla cura della parte di sua pertinenza mantenendo sempre in stato di efficienza il portalampada con gli annessi accessori di protezione;
 - alla comunicazione immediata di ogni guasto o rottura dell'impianto;
 - alla comunicazione tempestiva agli uffici comunali, di ogni variazione del proprio domicilio .

ART. 61 RECLAMI E RIMBORSI

1. Ogni reclamo, comunicazione, segnalazione o informazione da parte degli utenti è fatta per iscritto.
2. L'Amministrazione si impegna a provvedere al ripristino del servizio entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'utente di idonea segnalazione di mancato o cattivo funzionamento.

Titolo IX (già VIII)
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 62 (già 49)
EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento, deve presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. *-soppresso-*

ART. 63 (già 50)
DECORRENZA

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 345 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n°1265.

ART. 64 (già 51)
RIMESSE DI CARRI FUNEBRI - NORMA TRANSITORIA

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 Ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n° 285.

ART. 65 (già 52)
DIRIGENTI

1. Ai sensi dell'art. 6, 2° comma, della Legge 15.05.1997, n°127 e dell'art. 107 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, spetta ai dirigenti l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento.

ART. 66 (già 53)
CONCESSIONI PREGRESSE

1. le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato

nell'atto di concessione.

ART. 67 (già 54)
SEPOLTURE A TUMULAZIONE PREGRESSE - MUTAMENTO DEL RAPPORTO
CONCESSORIO.

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R. D. 21 Dicembre 1942, n° 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "Juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. (N.B. Trattandosi di presunzione "Juris tantum", essa non è idonea per l'esercizio del diritto di sepoltura, ma è necessaria una sentenza acclarativa dell'Autorità Giudiziaria che tenga luogo dell'atto di concessione mancante e per individuare la famiglia).
2. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato (perpetue), in qualsiasi epoca assegnate, i quali sono tenuti a corrispondere il canone annuo di manutenzione, di cui all'art. 39 del presente Regolamento, possono chiedere la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata di anni 33, in esenzione dal pagamento del canone stesso.
3. La nuova concessione del diritto d'uso sulla stessa sepoltura e per la durata di cui al comma precedente, decorrente dalla data di rilascio potrà riguardare lo stesso concessionario, o i suoi aventi causa, salvi gli adempimenti di cui all'art. 37 e sarà effettuata senza oneri per il richiedente, salve le spese del bollo se previsto.
4. Qualora il concessionario sia deceduto, la richiesta dovrà essere fatta da tutti gli aventi causa o da uno solo di essi, in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, con l'esplicita dichiarazione di esonero dell'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità conseguente, tenuto presente l'art. 35, 5° comma.
5. Allo scadere del periodo di durata del diritto d'uso, di cui al 2° comma, la concessione rientra nella disponibilità del Comune, salva la possibilità di rinnovo alle condizioni previste dal Regolamento per le nuove concessioni.
6. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i titolari di concessioni cimiteriali a tempo indeterminato possono chiedere, con le modalità di cui ai commi precedenti, la sostituzione della concessione in essere con una nuova concessione della durata rispettivamente prevista per ciascun tipo di concessione dall'art. 17.

ART. 68
RIMBORSI DI SOMME PAGATE E NON DOVUTE

1. Per il rimborso di somme pagate e non dovute, l'intestatario deve inoltrare richiesta scritta al servizio cimiteri, allegando copia dell'attestazione del bollettino o ricevuta di pagamento di cui chiede, per intero o in parte, il rimborso, specificando le modalità con cui lo stesso dovrà essere effettuato.
2. Il responsabile del servizio valuta modalità di sgravio o di rimborso anche in relazione a casi di lavori che comportano l'interruzione del servizio.

ART. 69
ESAURIMENTO CIMITERO "ROCCHÉ"

1. Dalla data di approvazione del presente regolamento non sarà piú possibile, nel cimitero di localit  'Rocche' sito in Piazza della Pace, effettuare nuove inumazioni; quelle presenti saranno esumate al termine del periodo di mineralizzazione.
-

Allegati:

- A) TARIFFE CIMITERIALI
 - B) DECORAZIONI CAMPI DI INUMAZIONE IN CAMPO APERTO AMERICANA
 - C) DECORAZIONI SEPOLTURE
-

TARIFFE CIMITERIALI

I Servizi non compresi nell'art.3, comma 2, del presente regolamento sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite periodicamente dalla Giunta Comunale.

Di seguito si elencano, in linea di massima, i servizi per i cui importi si rimanda alla apposita delibera dell'organo suindicato. Gli stessi possono essere: modificati, ampliati, diminuiti, aggiunti o ridotti sulla base delle esigenze che interverranno nel tempo senza la necessità di variazione del presente allegato a condizione che siano inseriti nell'atto amministrativo di approvazione delle tariffe e venga data indicazione della nuova introduzione o eliminazione.

La corresponsione di quanto dovuto dovrà avvenire anticipatamente alla fruizione del servizio.

CONCESSIONE LOCULI, CELLETTE OSSARIO, CINERARI ED INUMAZIONE CIMITERO LOCALITA' "RIVE"

- Inumazione campo comune per 15 anni
- Inumazione campo "all'americana" per 15 anni
- Concessione celletta per n° 1 semestre
- Concessione loculo per n° 1 semestre
- Concessione Loculo 1°-2°-3° fila Lotto IV per anni 50
- Concessione Loculo 4°-5° fila Lotto IV per anni 50
- Concessione Loculo 1°-2°-3° fila Lotto V per anni 50
- Concessione Loculo 4° fila Lotto V per anni 50
- Concessione Cellette Ossario/Cinerarie 1°-2°-3°-4° Lotto IV per anni 99
- Concessione Cellette Ossario/Cinerarie 5°-6° Lotto IV per anni 99
- Concessione Cellette Ossario/Cinerarie 1°-2°-3°-4° Lotto V per anni 99
- Concessione Cellette Ossario/Cinerarie 5°-6°-7°-8° Lotto V per anni 99
- Concessione lotto (3.00X3.60) "cappelle private" per anni 99
- Concessione lotto (0.00X0.00) tombe di famiglia per anni 99

AREE CIMITERIALI COSTRUZIONI TOMBE ED EDICOLE PRIVATE CIMITERO LOCALITA' "RIVE"

- Concessione lotto edicole (3.00X3.60) per anni 99
- Concessione lotto tombe (000 x 000) per anni 99

CONCESSIONE LOCULI, CELLETTE OSSARIO, CINERARI CIMITERO LOCALITA' "ROCCHIE"

- Inumazione campo comune - Nessuna nuova concessione – Cfr art. 69 regolamento
- Concessione Loculo 1°-2°-3° fila per anni 50
- Concessione Loculo 4°-5°-6°-7° fila per anni 50
- Concessione Cellette Ossario 1°-2°-3°-4° - 5°-6°-7° per anni 99
- Concessione Cellette Ossario/Cinerarie 9°-10°-11°-12° per anni 99

SERVIZI CIMITERIALI

- Decorazione Loculo/Celletta Cimitero "ROCCHIE"/"RIVE"
- Decorazione Sepolcro Cimitero "ROCCHIE"/"RIVE"
- Dispersione di Ceneri/Resti Mortali in cinerario/ossario comune
- Ingressi resti mortali/ceneri in LOCULO già in concessione (1)
- Ingressi resti mortali/ceneri in CELLETTA OSSARIO/CINERARIA già in concessione (1)

- Ingressi resti mortali/ceneri in sepoltura privata
- Esumazione Ordinaria (scavo estrazione del feretro e copertura fossa, compresa traslazione della salma/resti mortali all'interno del cimitero)
- Esumazione Straordinaria Cimitero "ROCCHE" e/o "RIVE" - (scavo estrazione del feretro e copertura fossa, compresa traslazione della salma/resti mortali all'interno del cimitero)
- Estumulazione Ordinaria - (compreso abbattimento muro, estrazione del feretro, ed eventuale riduzione dei resti mortali, esclusa cassetta di zinco e targhetta identificativa per il recupero dei resti)
- Estumulazione Straordinaria (compreso abbattimento muro, estrazione del feretro, ed eventuale riduzione dei resti mortali, esclusa cassetta di zinco e targhetta identificativa per il recupero dei resti)
- Estumulazione salma e traslazione in sepoltura privata
- Altre estumulazioni (resti mortali e ceneri)
- ingresso ceneri animali d'affezione

ISPEZIONI E LAVORI

- Ispezione LOCULO cimiteriale (compreso utilizzo attrezzatura e materiali di consumo)
- Ispezione CELLETTA OSSARIO/CINERARIA cimiteriale (compreso utilizzo attrezzatura e materiali di consumo)
- Lavori di apertura loculo (compreso utilizzo attrezzatura e materiali di consumo)
- Lavori di chiusura loculo (compreso utilizzo attrezzatura e materiali di consumo)
- Lavori di apertura cellette ossario/cinerario (compreso utilizzo attrezzatura e materiali di consumo)
- Lavori di chiusura cellette ossario/cinerario (compreso utilizzo attrezzatura e materiali di consumo)

LUCI VOTIVE

- Servizio annuo Luce votiva
- Servizio semestrale Luce votiva
- Servizio Luce votiva Cimiteri "RIVE" e "ROCCHE" - 1^ Attivazione

PRATICHE AMMINISTRATIVE

- Pratica amministrativa ricevimento salma resti mortali con tumulazione in tomba privata se proveniente da fuori comune
- Pratica amministrativa retrocessione concessione cimiteriale
- Pratica amministrativa volturazione concessione cimiteriale ex art. 37 regolamento
- Altri procedimenti ed attività per servizi cimiteriali non elencati in tipologie precedenti

DEPOSITI

- Deposito cauzionale concessione temporanea loculo
- Deposito cauzionale concessione temporanea celletta

CREMAZIONE

- Servizio di cremazione salme residenti nel Comune di Borghetto Santo Spirito
- Servizio di cremazione resti mortali
- Servizio di cremazione parti anatomiche
- Servizio di cremazione nati morti

DECORAZIONI CAMPI DI INUMAZIONE IN CAMPO APERTO AMERICANA

Nei campi ad inumazione "all'americana" di cui all'art. 16 - bis del regolamento di polizia mortuaria, è prevista, a decoro della sepoltura, l'installazione di una decorazione in marmo bianco di Carrara, di dimensioni stabilite nel disegno del presente allegato, su manto erboso, e precisamente:

- Materiale previsto per il monumento e decori (croce, portalume, cornice foto, vaso): marmo bianco di Carrara tipo C;
- Basamento e Croce: base avente spessore di cm.5, croce posizionata a filo posteriore e nel centro della base, con altezza cm.90, larghezza cm.60, spessore cm.10;
- Tipologia scritte: possono essere incise e colorate in nero, il Nome, Cognome, data di nascita e morte, del defunto, disposte su due righe centrate;
- Cornice fotografia: di forma ovale con dimensioni massime di ingombro cm.15 x cm.12 (fotografia cm.12 x cm.9), larghezza cornice cm.1,5 (posizionato frontalmente al centro);
- Lume: dimensioni d'ingombro massime: altezza cm. 25, larghezza diametro cm. 20, (posizionato frontalmente a destra);
- Vaso: dimensioni d'ingombro massime: altezza cm. 25, larghezza diametro cm. 20, (posizionato frontalmente a sinistra);


L'installazione della lapide prevista, la sua manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

Sulla lapide, non possono essere applicate lettere o numeri in rilievo, ma solamente incise in stile di scrittura ROMANO ANTICO nella pietra stessa (cognome, nome, data di nascita e morte), mentre *può esservi ricavato un portafoto con cornice in marmo di Carrara bianco* (ugual tipo della lapide), come da allegato.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285 e sulla base altresì di quanto previsto in argomento dal vigente regolamento.

SCALA 1:100

MARMO BIANCO CARRARA " L "



DECORAZIONI SEPOLTURE

CELLETTA OSSARIO/CINERARIO.

Le cellette sono già provviste di lapide e la loro rimozione dovrà avvenire senza arrecare danno alle strutture, lapidi, decorazioni e ornamenti, anche floreali di altre tumulazioni, o della struttura.

Le decorazioni, scritte e porta fotografie, i portafiori, ed i porta lapide dovranno seguire le seguenti caratteristiche:

- nominativo e/o altre scritte (Nome, Cognome, data di nascita, morte, ecc.), debbono essere apposte e rientrare nell'area centrale nella lastra in pietra serena fornita dall'Amministrazione;
- i porta immagine deve avere dimensioni massime di 9 cm. di larghezza X 16 cm. di altezza e posizionati centralmente in alto;
- il vaso portafiori deve avere dimensioni massime di 9 cm. x 16 cm. di altezza con sporgenza massima di 15 cm, essere singolo e posizionato unicamente in basso a sinistra;
- il porta lume deve avere dimensioni massime di 8 cm. x 15 cm. di altezza, essere singolo e posizionato unicamente in basso a destra.

Per quanto riguarda la decorazione del lotto V e successivi del cimitero di località 'Rive', le decorazioni dovranno essere unicamente di colore ottone bronzato.

La lapide funeraria non dovrà impedire o nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione del cadavere.

Non dovrà essere invaso lo spazio comune perimetrale.

Dovrà essere tenuto conto di quanto disposto in particolare dagli artt. 46 - 46/bis - 46/ter - 46/quater del regolamento comunale di polizia mortuaria e di ogni altra disposizione attinente l'argomento.

LOCULO

I loculi risultano già provvisti di lapide e la loro rimozione dovrà avvenire senza arrecare danno alle strutture, lapidi, decorazioni e ornamenti, anche floreali delle altre tumulazioni o della struttura;

Le decorazioni, scritte e porta fotografie, i portafiori, ed i porta lapide dovranno seguire le seguenti caratteristiche:

- nominativo e/o altre scritte (Nome, Cognome, data di nascita, morte, ecc.), debbono essere apposte e rientrare nell'area centrale nella lastra in pietra fornita dall'Amministrazione;
- i porta immagine deve avere dimensioni massime di 10 cm. di larghezza X 15 cm. di altezza, con forma ovale, e posizionati centralmente in alto;
- il vaso portafiori deve avere dimensioni massime di 20 cm. X 21 cm. di altezza con sporgenza massima di 15 cm, essere singolo e posizionato unicamente in basso a sinistra;
- il porta lume deve avere dimensioni massime di 13 cm. X 20 cm. di altezza, essere singolo e posizionato unicamente in basso a destra.

Per quanto riguarda la decorazione del lotto V e successivi del cimitero di località 'Rive', le decorazioni dovranno essere unicamente di colore ottone bronzato.

La lapide funeraria non dovrà impedire o nuocere al regolare andamento del processo di

mineralizzazione del cadavere.

Non dovrà essere invaso lo spazio comune perimetrale.

Dovrà essere tenuto conto di quanto disposto in particolare degli artt. 46 – 46/bis – 46/ter – 46/quater del presente regolamento comunale di polizia mortuaria e di ogni altra disposizione attinente l'argomento.

CIPPO/CAMPI INUMAZIONE

L'installazione del monumento/decorazione funeraria dovrà avvenire senza arrecare danno alle strutture, lapidi, decorazioni e ornamenti, anche floreali di altre inumazioni.

Le decorazioni, scritte e porta fotografie, i portafiori, ed i porta lapide/porta lume dovranno seguire le seguenti caratteristiche:

- nominativo e/o altre scritte (Nome, Cognome, data di nascita, morte, ecc.), debbono essere apposte e rientrare nell'area centrale all'area della lapide.
- eventuali epigrafi, testi etc dovranno essere riportate sotto la data di decesso.

Il monumento funerario, non dovrà impedire o nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione del cadavere.

Non dovrà essere invaso lo spazio comune.

Dovrà essere tenuto conto di quanto disposto in particolare degli artt. 46 – 46/bis – 46/ter – 46/quater del regolamento comunale di polizia mortuaria.

E' ammessa l'apposizione di porta immagine, porta-fiori, porta-lumi e statue/decorazioni, immagini religiose. L'altezza massima di statue, immagini e altri monumenti è di cm. 90 e non devono sporgere oltre l'area in concessione.

In caso di apposizione di croci, le caratteristiche, salvo la tipologia del marmo/pietra e dimensioni massime consentite, sono quelle normate e consentite per il cosiddetto 'campo all'Americana' di cui all'allegato 'B'.

TOMBE DI FAMIGLIA/CAPPELLE/EDICOLE

La decorazione di tale tipologia di sepoltura è descritta e autorizzata nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione/concessione edilizia.

Saranno applicabili, per quanto possibile, le indicazioni relative alle altre tipologie di seppellimento, precedentemente descritte, attinenti i cippi dei campi d'inumazione.